

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 202

Adunanza 18 maggio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di maggio alle ore 13:20 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Marco PROTOPAPA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: PROTOPAPA

(Omissis)

D.G.R. n. 11 - 3223

OGGETTO:

Modifica della D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020, avente ad oggetto gli indirizzi alle AA.SS.RR. per l'utilizzo di infermieri e O.S.S. già operanti presso le strutture sanitarie e socio sanitarie private - Art. 13 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e s.m.i. Procedure per la costituzione dell'elenco regionale dei professionisti disponibili.

A relazione dell' Assessore ICARDI:

Premesso che:

le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze costituiscono nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali. Esse inoltre svolgono la funzione di strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le ASL, i Comuni e, più in generale, le comunità locali;

la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19 ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie in parola, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività; alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa e perdurante carenza di personale infermieristico e di supporto nel panorama regionale e nazionale, determinata anche dalla scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario.

Considerato che tale carenza, particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, rischia di aggravarsi ulteriormente anche in ragione delle procedure di reclutamento avviate dalle ASR sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19, con la D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020 sono state formulate specifiche indicazioni alle ASR, prevedendo la possibilità che il personale infermieristico e Operatore socio sanitario (O.S.S.) contrattualizzato presso l'ASR, continui a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza, e comunque fino al 30.06.2021.

Visto il D.L. 52 del 24.04.2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.07.2021.

Considerata l'esigenza di garantire la continuità di adeguati livelli di assistenza infermieristica e OSS nelle strutture residenziali in parola e ritenuto di stabilire che qualora il suddetto personale, all'atto dell'assunzione da parte una ASR risulti già occupato, a qualunque titolo, presso tali strutture, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza a oggi previsto al 31.07.2021 e comunque non oltre al 31/12/2021, secondo le modalità di cui alla succitata D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020, che si intendono integralmente richiamate con il presente provvedimento.

Visto l'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione", che ha previsto che:

- fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle Regioni e alle Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del Decreto;

- fino al 31 dicembre 2021, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all' articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

Considerato che la predetta normativa nazionale introduce una deroga temporanea al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.), la cui procedura è di competenza del Ministero della Salute.

Valutata l'opportunità di avvalersi della possibilità offerta alle Regioni e alle PP.AA. dalla richiamata normativa, per consentire alle strutture sanitarie interessate, anche private autorizzate o accreditate, che concorrono a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti dovute all'emergenza da COVID-19, di reperire le necessarie figure sanitarie, e in particolare del personale infermieristico, e O.S.S.

Ritenuto pertanto di autorizzare fino al 31.12.2021 le AA.SS.RR. e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, al reclutamento temporaneo del suddetto personale, purché impegnato nell'emergenza da COVID-19, in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché, in deroga all' articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

Ritenuto, inoltre, di approvare le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, nonché il modello fac-simile di domanda, di cui agli Allegati A) e B), per farne integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto di incaricare il Settore regionale competente della Direzione regionale "Sanità e Welfare" alla predisposizione delle procedure operative per l'acquisizione delle domande e per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti che intendono esercitare temporaneamente nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21, le qualifiche professionali sanitarie, ed in particolare quella di infermiere, e la qualifica di operatore socio sanitario, in via autonoma o dipendente, anche presso strutture sanitarie private o accreditate.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto, in casi di assunzione di personale da parte delle AA.SS.RR., queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia, ed in coerenza con i Piani di triennali di fabbisogno di personale (anni 2019-2021), approvati con D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, s.m.i.

visto l'art. 3 L.R. 18 del 6.08.2007;

visti gli artt. 30, comma 2 e 70, comma 12 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto l'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21;

vista la D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione COVID-19";

vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 7865 del 25 marzo 2020 ad oggetto "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19";

vista la D.G.R. 31 marzo 2020, n. 2-1181 recante ad oggetto "Contesto emergenziale da diffusione COVID-19. Approvazione schema Protocollo d'intesa con Unità di crisi regionale, Regione Piemonte, Prefetture piemontesi e Province del Piemonte per ulteriori misure di contenimento COVID-19 e indicazioni operative sull'assistenza territoriale e nelle Strutture assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA";

vista la nota dell'Unità di Crisi prot. n. 17221 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Area territoriale RSA - Richiesta incremento attività di vigilanza. Informativa circa l'attivazione del riferimento per le segnalazioni presso l'Area di coordinamento RSA";

vista la nota dell'Unità di crisi prot. n. 17811 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza da COVID-19. Incremento dell'attività assistenziale territoriale/alberghiero e residenziale mediante personale infermieristico";

vista la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 38-1858 ad oggetto "Costituzione di un Osservatorio regionale permanente sulle RSA";

vista la D.G.R. 11 novembre 2020, n. 1-2253 avente ad oggetto "Aggiornamento D.G.R. 2-1821 del 5.8.2020. Approvazione linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza da COVID-19";

vista la D.G.R. 11 novembre 2020, n. 2-2254 recante "Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali "alberghiere", "extra-alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus COVID-19 ed altre misure finalizzate alla Continuità Assistenziale. Revoca della D.G.R. 20 marzo 2020, n. 14-1150";

vista la D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020 "Indirizzi alle ASR per garantire alle strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatria e dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte il supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica e operatori socio sanitari".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- di modificare le disposizioni della D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020, stabilendo che, in relazione all'esigenza di garantire la continuità di adeguati livelli di assistenza infermieristica e degli O.S.S. nelle strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, qualora il suddetto personale, all'atto dell'assunzione da parte una ASR risulti già occupato, a qualunque titolo, presso tali strutture, su richiesta del direttore della struttura medesima, previa valutazione del reale stato di necessità, venga contrattualizzato presso l'ASR, continuando nel contempo a prestare la propria attività presso la struttura fino al termine dell'emergenza ad oggi previsto al 31.07.2021 e comunque non oltre al 31/12/2021, secondo le modalità di cui alla medesima D.G.R. n. 6-2436 del 1.12.2020, che si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento;
- di autorizzare fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, le AA.SS.RR. e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza da COVID-19 al reclutamento temporaneo di qualifiche sanitarie, e in particolare di quelle in possesso di qualifica di infermiere, nonché di qualifica di operatore socio sanitario, in base a qualifiche professionali conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, nonché, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;
- di approvare le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, nonché il modello fac-simile di domanda, di cui agli Allegati A) e B), per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Settore regionale competente della Direzione regionale "Sanità e Welfare" alla predisposizione delle procedure operative per l'acquisizione delle domande e per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti sanitari che intendono esercitare temporaneamente nel

territorio regionale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, le qualifiche professionali sanitarie, ed in particolare infermieristica, e la qualifica professionale di operatore socio sanitario, in via autonoma o dipendente, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto, nei casi di assunzione di personale da parte delle AA.SS.RR., queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati dall'Amministrazione Regionale alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi della D.G.R. n. 40- 7703 del 12.10.2018 e dei successivi provvedimenti in materia, ed in coerenza con i Piani di fabbisogno di personale, approvati con la D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019, come rideterminati ai sensi dell'art. 2 quater D.L. n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 maggio 2021.

cr/ *En*

**PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI
DISPONIBILI E IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE
QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 17.03.2020, N. 18,
CONVERTITO NELLA L. 24.04.2020, N. 27, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 8-SEXIES
DEL D.L. 31.12.2020 N. 183, CONVERTITO DALLA L. 26.02.2021, N. 21**

1. Premessa

L'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" ha previsto fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Fino al 31 dicembre 2021, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso le strutture private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario è consentita, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

La procedura per l'acquisizione delle domande dei professionisti interessati e in possesso dei requisiti di cui alla citata normativa nazionale è finalizzata alla costituzione di un elenco regionale per il reclutamento temporaneo di professionisti, impegnati nell'emergenza da COVID-19 presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte.

2. Professionisti interessati

Possono presentare istanza, compilando il modello fac-simile di domanda di cui all'All. B), i soggetti in possesso di qualifica professionale sanitaria o di qualifica professionale di operatore socio sanitario, che intendono esercitare temporaneamente sul territorio regionale, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture private autorizzate o accreditate, in via autonoma o dipendente, la qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Le domande presentate dai soggetti interessati rappresentano la manifestazione di una disponibilità per la copertura di eventuali necessità da parte delle AA.SS.RR. e delle strutture private autorizzate o accreditate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze facenti parte della rete regionale della Regione Piemonte, con particolare riferimento alla qualifica professionale sanitaria di infermiere, nonché della qualifica professionale di operatore socio sanitario.

I soggetti risultati idonei sulla base dei requisiti posseduti saranno iscritti in apposito elenco regionale, predisposto dal Settore regionale competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR", che avrà cura di inserire nel suddetto elenco anche coloro che si sono sottoposti alla procedura di verifica dei requisiti, prima dell'approvazione del presente atto, in applicazione dell'art 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27.

3. Requisiti richiesti per la costituzione dell'elenco regionale e documentazione da allegare alla domanda

Ai sensi della normativa nazionale in oggetto, per il reclutamento temporaneo ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i professionisti interessati devono presentare istanza, corredata da una copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza. La domanda dovrà essere, inoltre, corredata anche dai seguenti documenti:

- copia conforme all'originale del titolo di studio della qualifica professionale sanitaria;
- oppure per l'esercizio della qualifica professionale di Operatore socio sanitario copia conforme all'originale della qualifica professionale O.S.S. e del relativo programma formativo, avente almeno 1.000 ore di corso di formazione, di cui 500 ore di teoria e 500 ore di tirocinio pratico (servizi sanitari, socio-sanitari e socio-ass.li);
- curriculum vitae, redatto su formato europeo e tradotto in lingua italiana;
- copia del documento d'identità in corso di validità (nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa);
- copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativo (per i cittadini dei Paesi appartenenti non appartenenti all'U.E.)

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Altresi, nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo. La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
- f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

4. Modalità per la presentazione delle istanze

L'interessato dovrà presentare l'istanza secondo il modello fac-simile di cui all'allegato B) e corredata dai documenti di cui al punto 3. del presente documento, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di posta certificata, personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, del Settore regionale competente "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" della Direzione regionale "Sanità e Welfare".

5. Verifica dei requisiti, termini e responsabilità del procedimento per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali e costituzione dell'elenco regionale dei professionisti disponibili

Sulle istanze presentate dagli interessati e corredate dai documenti di cui al punto 3. il competente Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." effettuerà le dovute verifiche sul possesso dei requisiti professionali per l'esercizio temporaneo della professione di cui all'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24 .04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L 26.02.2021, n. 21.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente del Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R." della Direzione regionale "Sanità e Welfare".

Il procedimento in oggetto è ad istanza di parte e decorre dal ricevimento della domanda dell'interessato; esso si conclude nel termine di 40 giorni con provvedimento finale espresso.

Ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, i termini di procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di adozione di un provvedimento finale negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

I professionisti risultati idonei alla verifica dei requisiti di cui al punto 3 saranno inseriti in un elenco regionale, stilato in ordine alfabetico, e visionabile dagli interessati attraverso richiesta motivata all'indirizzo di posta certificata: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it

6. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.Lgs. 19 settembre 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679; i dati personali saranno raccolti presso il Settore regionale "Sistemi Organizzati e Risorse Umane del SSR" della Direzione "Sanità e Welfare" per la costituzione dell'elenco regionale dei professionisti disponibili e aventi i requisiti per l'esercizio temporaneo della professione di cui all'art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24 .04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L 26.02.2021, n. 21.

All. B)

MODULO FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CONSEGUITE ALL'ESTERO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 17.03.2020, N. 18, CONVERTITO NELLA L. 24.04.2020, N. 27, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 8-SEXIES DEL D.L. 31.12.2020 N. 183, CONVERTITO DALLA L. 26.02.2021, N. 21

Alla Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare
Settore Sistemi Organizzativi e
Risorse Umane del S.S.R.
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituito dall'art. 8-sexies del Decreto-legge n. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Il/la sottoscritto/a

cognome _____ nome _____
nato/a a _____ provincia (____) il ____ / ____ / ____
cittadinanza _____
residente a _____ provincia (____) cap _____
indirizzo _____ n. civico _____
codice fiscale _____
e-mail/pec _____
tel. _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco regionale per esercitare temporaneamente sul territorio regionale presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la qualifica professionale di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio o qualifica professionale di (indicare il nome del titolo di studio in lingua originale)

conseguito presso l'Università/Istituto di qualificazione professionale di _____
il _____

di avere conseguito eventuale diploma di specializzazione in *(solo per il titolo di medico. Indicare in lingua originale)* (1)

rilasciato dall'Università di _____ il _____

di essere iscritto all'Ordine/Albo professionale dei/degli

di *(indicare il Paese)* _____ dal _____ (2)

di conoscere le seguenti lingue:

Italiano

Altre (specificare) _____

Il sottoscritto dichiara altresì di possedere il seguente indirizzo di posta certificata

_____ quale **domicilio digitale** da cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

di possedere, altresì, un indirizzo di posta elettronica _____

Luogo e data

Firma

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

copia conforme all'originale del titolo di studio/dell'attestato di qualifica conseguito all'estero(3)

copia conforme all'originale del diploma di specializzazione *(solo per **medici chirurghi**)* (3)

copia conforme all'originale della certificazione dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale *(solo per qualifiche professionali sanitarie)*. Nel caso in cui nel Paese di provenienza non sia presente un Ordine Professionale di riferimento è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo. La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (3)

copia conforme all'originale dei programmi dettagliati degli studi *(solo per gli **operatori socio-sanitari**)* (3)

curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana

copia del documento d'identità in corso di validità *(nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa)*

copia del permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa per i cittadini di Paesi non U.E. (4)

informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

(1) da compilare esclusivamente a cura di medici chirurghi

(2) da compilare esclusivamente a cura di qualifiche professionali sanitarie

(3) alla documentazione e all'eventuale dichiarazione di valore deve essere allegata la traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, che ne attesti la conformità all'originale. In alternativa la traduzione può essere giurata o asseverata da un Tribunale italiano.

(4) obbligatorio per i soli cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea

INFORMATIVA

EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore regionale competente della Direzione “Sanità e Welfare” della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La informiamo, inoltre, che i dati personali da Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore regionale “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR” della Direzione “Sanità e Welfare” ai fini della predisposizione dell’elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo nel territorio regionale, in via autonoma o dipendente, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, di una professione sanitaria o di quella di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale, conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, ai sensi dell’art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, nella persona del legale rappresentante (Presidente pro tempore della Giunta Regionale), il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” del Settore “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR” della Direzione “Sanità e Welfare” (PEC personale sanitario@cert.regione.piemonte.it)

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: dpo@regione.piemonte.it

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli art. 13 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l’**esecuzione di un compito di interesse pubblico** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la predisposizione del suddetto elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo della professione di cui all’art. 13 del DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27, come sostituito dal D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L. 26.02.2021, n. 21.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata (formati elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Regione Piemonte, “Direzione Sanità e Welfare” - Settore regionale “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR” e, in particolare, dal delegato al trattamento dei dati (Dirigente).

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Aziende sanitarie regionali e strutture private sanitarie private o accreditate della regione Piemonte che ne facciano richiesta;

- altri Soggetti presso cui devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese per l'adempimento dell'obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare ai sensi del DPR 445/2000.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

5. TRASFERIMENTO *EXTRA* UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del suddetto principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è determinato sino al periodo di validità dell'elenco regionale ai fini dell'applicazione delle citate norme nazionali sull'esercizio temporaneo in Italia della professione sanitaria o della qualifica professionale di operatore socio sanitario, in base a una qualifica professionale sanitaria o quella di operatore socio sanitario, conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea,

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art. 15**);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (**art. 16**);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17**) o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18**);
- opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (**art. 21**).

Ai sensi dell'**art. 19**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Luogo e data

FIRMA
